

DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: PROMOZIONE DELLE FILIERE

UFFICIO: EX UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI

L'Estensore
Dott. Agr. Rino DI FELICEIl Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICEIl Dirigente del Servizio
Dott. Franco LA CIVITAIl Direttore Regionale
Dott. Antonio DI PAOLOIl Componente la Giunta
Dott. Dino PEPE

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Ernesto GrippoIl Presidente della Giunta
F.to Giovanni Lolli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

11 DIC 2015

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale, (firma)

L'Aquila, li _____



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 7 DIC. 2015 Deliberazione N. 1016/PL'anno _____ il giorno _____ del mese di 7 DIC. 2015

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LOLLI (Per assenza del presidente D'ALFONSO)

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. <u>DI MATTEO ASSENTE</u> | 6. <u>PAOLUCCI ASSENTE</u> |
| 2. <u>GEROSOLIMO</u> | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. <u>PEPE</u> |
| 4. _____ | 9. <u>SCLOCCO</u> |
| 5. _____ | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario Ernesto Grippo

OGGETTO

Approvazione Programma Operativo regionale 2015 – 2017 per le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) ed istituzione del relativo Regime di Aiuto ai sensi degli articoli 22 e 27 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 (G.U. L 193 del 1.07.2014, pag.1), di seguito denominato anche "Regolamento di esenzione";

VISTI gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" 2014-2020 (2014/C 204/01) della Commissione europea (G.U. C 204 del 1.07.2014, pag. 1), di seguito denominati anche "Orientamenti 2014-2020";

VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante *Disciplina della riproduzione animale* (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24 e 13 agosto 1999, n. 189) e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 recante *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*, (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47) ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante *Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo* (BURA 27.09.1999, n. 37) e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, recante *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)*, (BURA 18 settembre 2015, n. 89 Speciale);

PRESO ATTO che l'articolo 24, della richiamata legge regionale n. 22/2015, prevede che la Giunta regionale adotti un programma operativo su base triennale predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di politiche agricole per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall'articolo 20 della medesima legge;

VISTO il Programma Operativo regionale 2015-2017 per le attività di tenuta dei libri genealogici (LL.GG), per lo svolgimento dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (CCFF) e per l'erogazione dei servizi specialistici di consulenza zootecnica aziendale svolti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per ogni specie, razza o tipo genetico (Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22,

artt. 18 e 20 – Legge europea regionale 2015) ed istituzione del relativo Regime di Aiuti (Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, artt. 22 e 27), - di seguito denominato anche Programma Operativo 2015/2017 - predisposto dall'ex Ufficio Produzioni Animali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

CONSIDERATA la necessità per le predette attività di istituire uno specifico Regime di Aiuti per un importo complessivo annuo di € 1.480.805,06 e che il regime medesimo è riconducibile alle misure “*in esenzione dall'obbligo di notifica*” previste dall'articolo 22 (*Aiuti per servizi di consulenza*) e dall'articolo 27 (*Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti*), paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 702/2014;

ATTESO, che:

- a) il suddetto Programma Operativo richiede per il triennio 2015/2017 un fabbisogno finanziario complessivo di € 4.442.415,00 e che, per l'anno 2015, gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 18 e 20 della legge europea regionale 2015 n. 22/2015, pari ad € 1.480.805,06, trovano la necessaria copertura finanziaria nel corrente esercizio del bilancio regionale come di seguito specificate:
 - per € 600.000,00 sull'impegno da assumere con successivo atto dirigenziale nel Capitolo di spesa 102400 – U.P.B. 07.02.009;
 - per € 500.000,00 sull'impegno da assumere con successivo atto dirigenziale nel Capitolo di spesa 102406 – U.P.B. 07.02.009;
 - per € 177.892,06 sull'impegno n. 2955, Capitolo 102468 – U.P.B.07.02.014 - assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/268 del 24 ottobre 2014;
 - per € 202.913,00 sull'impegno n. 2112, Capitolo 102468 – U.P.B. 07.02.014 – assunto con Determinazione dirigenziale n. DPD019/11 del 24 settembre 2015;
- b) per gli anni successivi al corrente esercizio finanziario, il finanziamento pubblico necessario a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del regime di aiuti in questione è annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

RITENUTO di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma Operativo 2015/2017 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il regime di aiuti di cui alla presente deliberazione assicura il rispetto di tutte le condizioni di cui al Capo I - *Disposizioni comuni* del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare che:

- gli aiuti rientrano tra le categorie esentate, previste dall'articolo 1, del Reg. (UE) 702/2014;
- il regime di aiuti esclude il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;
- gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 14 del Reg. (UE) 702/2014;
- il regime non impone ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 702/2014:
 - a. il possesso del requisito della sede legale e/o operativa sul territorio della regione Abruzzo;
 - b. l'obbligo ai beneficiari degli aiuti di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- gli aiuti soddisfano il requisito della trasparenza di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto sono concessi sotto forma di sovvenzioni;
- gli aiuti concedibili soddisfano il requisito di avere un *effetto di incentivazione* di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto è previsto che il beneficiario presenti una domanda scritta contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'articolo medesimo;
- ai fini del calcolo dell'*intensità di aiuto* e dei costi ammissibili, di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014, le cifre sono utilizzate al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e i costi ammissibili sono corredati di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Reg. (UE) 702/2014; l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale IVA;
- gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possano essere cumulati con altri aiuti che riguardano gli stessi costi ammissibili, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale dei dati e delle informazioni previste dal medesimo articolo 9;
- per assicurare gli obblighi di comunicazione degli aiuti esentati ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, la presente deliberazione è trasmessa al Servizio “*Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato*”, affinché sia comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti di cui al presente provvedimento;
- il regime di aiuti di cui al Programma Operativo 2015/2017, entrerà in vigore soltanto alla data di pubblicazione del Programma medesimo e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione sarà disposta dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

DATO ATTO che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014, ed in particolare:

- l'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 EUR per consulenza;
- il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento;
- la consulenza è coerente con le materie indicate nel paragrafo 3. e 4. dell'articolo in questione;
- gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati al prestatore del servizio di consulenza che nel caso di specie è stato individuato nell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo in virtù delle leggi regionali n. 11/1999, art. 70 bis, e n. 22/2015, art. 20, comma 5, in quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui presta consulenza;
- l'adesione al servizio di consulenza è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività medesima;
- l'appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto;

DATO ATTO, altresì, che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014 per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, ed in particolare:

- gli aiuti sono concessi esclusivamente alle PMI, come definite nell'Allegato I del medesimo regolamento, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'importo dell'aiuto è limitato:
 - al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
 - al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
- gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Il finanziamento pubblico è erogato al prestatore del servizio di miglioramento genetico che nel caso di specie è stato individuato nell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo in virtù della legge n. 30/91 e delle leggi regionali n. 11/1999, art. 70 bis, e n. 22/2015, art. 18, in quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità;
- l'adesione al servizio di miglioramento genetico è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività medesima;
- l'appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto;

STABILITO che gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere concessi ad imprenditori agricoli che:

- a) non siano in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario o non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria;
- b) siano detentori di animali di interesse zootecnico non in regola con la normativa europea, nazionale e regionale in materia di identificazione e registrazione dei capi;

STABILITO altresì che ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) (clausola *Deggendorf*) e paragrafo 6 lettera b) (*impresa in difficoltà*) del Reg. 702/2014 si provvederà all'acquisizione di specifiche autodichiarazioni da parte delle imprese richiedenti, nel rispetto del DPR n. 445/2000;

RITENUTO necessario stabilire che il regime di cui alla presente deliberazione scade il 31 dicembre 2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, il Programma Operativo regionale 2015/2017 è approvato da questa Giunta sentita la Commissione consiliare competente e stabilito che, qualora il parere della Commissione medesima sia favorevole e non comporti modifiche allo stesso Programma, la presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile senza l'ulteriore riesame ed approvazione da parte di questa Giunta ed il dirigente del competente Servizio regionale è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato elaborato in raccordo con il Servizio *Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato* limitatamente ai profili riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014;

DATO ATTO, inoltre:

- della puntuale istruttoria favorevole della struttura proponente;
- del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e del Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati ed approvati:

1. di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma Operativo 2015/2017 predisposto dall'ex Ufficio Produzioni Animali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
2. di istituire il corrispondente specifico Regime di Aiuti “*in esenzione dall'obbligo di notifica*” per un importo complessivo annuo di € 1.480.805,06 per le misure previste dall'articolo 22 (*Aiuti per servizi di consulenza*) e dall'articolo 27 (*Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti*), paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 702/2014;
3. di stabilire che il regime scade il 31 dicembre 2017;
4. di stabilire, altresì, che il regime di aiuti in questione:
 - ha una previsione di spesa complessiva di € 4.442.415,00 ed annuale pari a € 1.480.805,06 e che trova copertura finanziaria nei pertinenti Capitoli di spesa del Bilanci regionale di previsione n. 102400 – U.P.B. 07.02.009, n. 102406 – U.P.B. 07.02.009 e 102468 – U.P.B.07.02.014 – n. 102468 – U.P.B.07.02.014 - i cui stanziamenti sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*);
 - entra in vigore soltanto alla data di pubblicazione del Programma medesimo e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione stessa sarà disposta dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
 - è inviato, unitamente al presente provvedimento, al Servizio “*Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato*”, affinché sia comunicato alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti di cui al presente provvedimento;
 - è inviato al Consiglio regionale per acquisire, ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, il parere della Commissione consiliare competente e, qualora il parere della Commissione medesima sia favorevole e non comporti modifiche allo stesso Programma, la presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile senza l'ulteriore riesame ed approvazione da parte di questa Giunta;
5. di autorizzare il dirigente del competente Servizio regionale ad emanare gli atti successivi al presente provvedimento ai fini della sua operatività;
6. di stabilire che gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale dei dati e delle informazioni previste dal medesimo articolo 9;
7. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Programma Operativo Regionale 2015/2017 costituito di 26 (ventisei) pagine.

RDF/rdf

La presente copia, composta
di n. 26 (ventisei) fasciate,
è conforme all'originale.



Pescara, 11 NOV 2015

Dott. Agr. Rino DIFELICE

Rino Difelice



REGIONE



ORIGINALE


ALLEGATO come parte integrante alla deli-

berazione n. 10156 del 7 DIC 2015

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Ernesto Grippo)

M. Autarulo Amm.
ABRUZZO



**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
EX UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI**




Via Catullo, 17 – 65127 Pescara

Tel. 085/7672833 - Fax: 085/7672932 – 7672813

e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it pec: servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2015 - 2017

per le attività di tenuta dei libri genealogici (LL.GG), per lo svolgimento dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (CCFF) e per l'erogazione dei servizi specialistici di consulenza zootecnica aziendale svolti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per ogni specie, razza o tipo genetico (*Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, artt. 18 e 20 – Legge europea regionale 2015*) ed istituzione del relativo Regime di Aiuti (*Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, artt. 22 e 27*)



Pescara, 11 novembre 2015

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DIFELICE

Rino Difelice



INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA ZOOTECNIA ABRUZZESE	“ 4
3. LA SELEZIONE GENETICA E L'ASSISTENZA-CONSULENZA TECNICA	“ 5
4. NATURA E COMPITI DEL SISTEMA ASSOCIAZIONI ALLEVATORI	“ 8
5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	“ 13
6. Riferimenti normativi comunitari	“ 13
7. Riferimenti normativi nazionali	“ 13
8. Riferimenti normativi regionali	“ 14
9. FINALITA'	“ 15
10. OBIETTIVI	“ 15
11. ORGANISMO ATTUATORE	“ 16
12. BENEFICIARI	“ 17
13. MISURE D'INTERVENTO	“ 18
14. Miglioramento genetico degli animali di interesse zootecnico	“ 18
15. Servizio di consulenza zootecnica	“ 20
16. DURATA REGIME DI AIUTI	“ 23
17. CLAUSOLA DI SOPSENSIONE – PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE	“ 23
18. PROCEDURE ATTUATIVE	“ 24



1. PREMESSA

La Regione Abruzzo con propria legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, recante: *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)*, ha disciplinato, fra l'altro, le finalità, gli obiettivi, le misure d'intervento e le procedure di attuazione delle attività finanziabili all'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) .

La legge de quo stabilisce, inoltre, che nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 22 e 27 del Reg. (UE) n. 702/2014:

- a) la Giunta regionale attua gli interventi previsti dall'articolo 18, lettere a) e b), e dall'articolo 20 della sopra richiamata Legge europea regionale 2015 mediante l'adozione di “un programma operativo su base triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica”;
- b) l'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta al Dipartimento competente in materia di politiche agricole, entro il 30 novembre di ogni anno, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale;
- c) gli aiuti previsti in favore dell'ARA sono concessi, previa istituzione dello specifico Regime di Aiuti in esenzione da notifica da comunicare alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (*State Aid Notifications Interactive*), ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 794/2004, dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

Il presente programma operativo parte dall'analisi delle attività svolte dal Sistema delle Associazioni Allevatori per poi procedere alla definizione del ruolo del medesimo Sistema, alla individuazione del quadro normativo di riferimento, delle finalità, degli obiettivi e delle linee programmatiche da perseguire, ed, infine, alla descrizione delle procedure di attuazione dello stesso programma operativo triennale.



Le azioni da perseguire sono individuate, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, in armonia con la legge regionale n. 22/2015 ed in coerenza con gli indirizzi contenuti in altri strumenti di programmazione riguardanti il settore agricolo, agroalimentare, della ricerca, della sperimentazione e, soprattutto, del piano di sviluppo rurale.

2. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA ZOOTECNIA ABRUZZESE

Il settore zootecnico, nonostante il perdurare della crisi e di una fase di grande incertezza che lo caratterizzano ormai da diversi anni, contribuisce per circa il 24 % alla formazione della produzione lorda vendibile della regione Abruzzo.

Secondo i dati del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura diffusi dall'ISTAT, in Abruzzo sono presenti 13.769 aziende che praticano l'allevamento del bestiame e rappresentano il 20,6% del totale aziende agricole censite.

Nel periodo 2000/2010, per gli allevamenti si registra un generale calo dei capi allevati, tranne che nel comparto avicolo dove il numero di capi è raddoppiato. La diminuzione è molto rilevante nel settore ovino, una produzione che ha caratterizzato storicamente la regione, mentre per l'allevamento bovino si registra una crescita nelle aree montane e una riduzione dei capi nelle zone di collina.

La zootecnia regionale al pari di quella nazionale vive un periodo di intensi cambiamenti strutturali caratterizzati prevalentemente da un ridimensionamento che coinvolge sia il numero delle aziende in attività che il patrimonio di bestiame. Tale ridimensionamento non è però segnale di un regresso del settore, ma semmai di un fenomeno di razionalizzazione, dal momento che si assiste ad una crescita delle dimensioni medie aziendali e ad un netto miglioramento dell'efficienza media per capo.

La recente riforma della Politica Agricola Comune, il contenimento delle eccedenze produttive, la minore protezione del mercato interno e l'accresciuta domanda di salvaguardia dell'ambiente hanno pesantemente condizionato la gestione degli allevamenti.

In particolare, l'allevamento del bestiame è alla base del paesaggio e della presenza umana nella montagna appenninica, da cui dipendono largamente l'attività turistica e la conservazione delle risorse naturali, nonché dell'assetto idrogeologico del suolo. In ultima analisi, l'attività zootecnica rappresenta in molte aree della Regione, specie quelle meno



favorite, il fattore basilare per la difesa delle risorse naturali, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.

Nella configurazione attuale e malgrado una certa evoluzione rispetto al passato, le strutture degli allevamenti appaiono poco adatte a sostenere le grosse produzioni e più orientate, invece, alla estensivizzazione degli allevamenti ed alle produzioni di qualità.

La caratteristica della piccola e media dimensione è comune a tutta la zootecnia regionale; la polverizzazione delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione sono “indicatori” più o meno riscontrabili in ogni singolo indirizzo produttivo sia pure con qualche eccezione abbastanza rilevante (suinicoltura, avicoltura).

In sostanza, la zootecnia abruzzese ha un evidente carattere multifunzionale riconducibile a tre funzioni principali:

- a) la produzione di beni economici e conseguentemente di reddito ed occupazione;
- b) la produzione e la trasmissione intergenerazionale di conoscenze e tradizioni che costituiscono l'identità culturale e sociale delle comunità rurali e del territorio abruzzese;
- c) la riproduzione delle risorse naturali utilizzate attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra natura ed attività umane ed il ripristino di situazioni ambientali degradate da un'utilizzazione troppo intensiva dei suoli o viceversa da situazioni di abbandono. L'impatto delle attività zootecniche risulta relativamente contenuto; l'indicatore di contesto, infatti, evidenzia che il 55% della superficie destinata a foraggio e pascolo in Abruzzo ha un carico zootecnico inferiore ad una UBA.

In questo scenario, il ruolo delle Associazioni e dei Consorzi diviene strategico come dimostrato da alcune esperienze di successo nel comparto dei bovini da carne: esperienza della Indicazione Geografica Protetta “*Vitellone bianco dell'Appennino centrale*”, la cui etichettatura è gestita dal Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane – C.C.B.I. - e che in Abruzzo fa riferimento principalmente ai bovini di razza Marchigiana.

3. LA SELEZIONE GENETICA E L'ASSISTENZA – CONSULENZA TECNICA

L'organizzazione dell'attività della selezione animale in Italia è, oggi, tra le più rappresentative e funzionali dell'intera selezione mondiale. L'Organizzazione degli Allevatori, la cui natura privatistica è fuori discussione pur svolgendo attività di interesse pubblico, racchiude in modo molto articolato tutte le componenti che concorrono all'attività del miglioramento genetico e alla sua diffusione.



Questa felice combinazione aggregativa, che il legislatore iniziò ad impostare fin dagli anni '60, ha permesso in poco più di trent'anni di raggiungere obiettivi di assoluto livello mondiale.

Allo stesso tempo, grazie ai programmi di assistenza specialistica finanziati dallo Stato fino all'anno 1993 e, successivamente, dalle Regioni, è stato possibile incrementare il livello e la qualità dei prodotti degli animali di tutte le specie e razze tanto da rendere concorrenziali le nostre produzioni, nonostante i costi di gestione degli allevamenti italiani, ed abruzzesi in particolare, siano mediamente superiori a quelli delle Nazioni Comunitarie del Nord Europa.

Il rapporto costo/beneficio del contributo pubblico per le attività in questione è stimato, con particolare riferimento al bovino da latte, come rendimento reale del 2,5% su base annua (al netto dell'inflazione); si tratta di un rendimento tra i più alti di quelli ottenuti da contributi pubblici in tutti i settori (R. Pieri, "L'impatto economico del miglioramento genetico sui bovini da latte in Italia", Convegno "Il miglioramento genetico in zootecnia è fondamentale risorsa del Paese: il caso della vacca da latte" Cremona 26 settembre 1988).

Dal Bollettino Ufficiale dei Controlli della Produttività dell'Associazione Italiana Allevatori per l'anno 2013, si rileva la situazione riassunta nelle successive tabelle 1 e 2.

Tab. 1 - Aziende sottoposte a controllo ufficiale (AIA) nell'anno 2013

SPECIE DI BESTIAME	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	ABRUZZO
BOVINI DA LATTE	87	117	100	115	419
BOVINI DA CARNE	72	86	163	331	652
OVINI DA LATTE	1	20	8	10	39
OVINI DA CARNE	2	49	7	79	137
EQUINI	5	130	5	9	149
TOTALE aziende controllate	167	402	283	544	1.396



Tab. 2 - Capi sottoposti a controlli ufficiali (AIA) nell'anno 2013

SPECIE DI BESTIAME	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	ABRUZZO
BOVINI DA LATTE	1.689	3.649	3.040	4.911	13.289
BOVINI DA CARNE	555	2.595	2.043	3.856	9.049
OVINI DA LATTE	88	3.732	1.698	1.133	6.651
OVINI DA CARNE	52	10.944	1.095	14.050	26.141
EQUINI	14	488	7	24	533
TOTALE capi controllati	2.398	21.408	7.883	23.974	55.663

Mentre, l'assistenza e la consulenza zootecnica e veterinaria erogata nel territorio della regione Abruzzo dall'ARA hanno interessato le aziende e le categorie di animali di seguito specificate:

Tab. 3 – Aziende aderenti al Programma di Assistenza Tecnica nell'anno 2013

SPECIE DI BESTIAME	CH	AQ	PE	TE	REGIONE
AZIENDE BOVINE	86	101	73	109	369
AZIENDE DA CARNE	37	4	16	68	125
AZIENDE OVINE E CAPRINE	14	44	13	35	106
TOTALE aziende aderenti	137	149	102	212	600
TOTALE visite zootecniche e veterinarie	1.302	1.187	748	2.319	5.556



Tab. 4 – Capi assistiti nell'ambito del Programma di Assistenza Tecnica nell'anno 2013

SPECIE DI BESTIAME	AQ	CH	PE	TE	REGIONE
BOVINI DA LATTE	2.192	4.608	2.962	5.852	15.614
BOVINI DA CARNE OVINI E CAPRINI	580	83	801	2.768	4.232
	660	2.692	571	2.430	6.353
TOTALE capi assistiti	3.432	7.383	4.334	11.050	26.199

Gli indubbi risultati raggiunti hanno consentito di mantenere un favorevole rapporto costo/beneficio dell'investimento pubblico nelle attività svolte dalle Organizzazioni degli Allevatori, investimento che ha tuttavia progressivamente raggiunto livelli complessivi così elevati da suggerirne una riorganizzazione a livello regionale.

Per quanto sopra esposto e in presenza di risorse finanziarie sempre più limitate, è necessario mettere in atto ogni sforzo per ridurre i costi complessivi del sistema associazioni allevatori, mantenendone nel contempo l'operatività, attraverso ogni possibile ulteriore miglioramento del rapporto costo/beneficio dell'investimento pubblico.

4. NATURA E COMPITI DEL SISTEMA ASSOCIAZIONI ALLEVATORI

La legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale", e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che i Libri genealogici sono tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori – ANA -, mentre i controlli delle Attitudini produttive (cioè i controlli funzionali, ovvero i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame) sono svolti dall'Associazione Italiana Allevatori – AIA.

I suddetti Organismi nazionali si avvalgono, per le attività a livello periferico, delle Associazioni Regionali Allevatori di primo grado – ARA - presso le quali hanno sede gli Uffici periferici dei controlli funzionali, dei libri genealogici e dei registri anagrafici che operano secondo quanto disposto nei disciplinari, approvati dal Ministero delle politiche



agricole e forestali, che regolano gli stessi Libri genealogici di specie e razza e l'effettuazione dei controlli e dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.

Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni degli allevatori, operanti a livello locale

Il collegamento per l'attività dei controlli funzionali tra AIA ed ARA di primo grado, in ogni caso, è stato ribadito dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994" che, fra l'altro, riafferma anche l'esigenza di unicità, per tutto il territorio nazionale, dei Libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali (art. 1), pur tramite un coordinamento tra lo Stato e le Regioni (art. 2).

Le Associazioni degli allevatori, la cui costituzione si è avuta a cavallo del decennio 1950-1960, sono Enti privati, aventi personalità giuridica riconosciuta prima con Decreto del Presidente della Repubblica, ora con Decreto dei rispettivi Presidenti delle Giunte regionali, quali Enti morali di diritto pubblico, che operano nella sfera tecnica senza fini di lucro.

Le attività svolte sono riconosciute di "**interesse pubblico**" e la natura delle Organizzazioni in questione ben si concilia con la matrice privatistica di queste attività, che pur svolgendo funzioni amministrative di interesse generale, si svolgono pur sempre nei confronti di categorie ben individuate di soggetti (gli allevatori), i quali traggono utilità nell'esercizio imprenditoriale delle loro aziende e sono chiamati per questo a fornire il loro contributo organizzativo ed economico.

Tuttavia, gli importanti effetti che le attività svolte dalle Associazioni Allevatori sull'economia generale fanno sì che l'Amministrazione pubblica contribuisca alle spese di gestione nei limiti ammessi dagli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato, restando a carico dell'allevatore la parte non coperta da tali contributi.

L'organizzazione degli allevatori in Italia è attiva da oltre mezzo secolo con una struttura operativa diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, le cui entità e funzioni principali sono le seguenti:

- a. Le **Associazioni Nazionali degli Allevatori (ANA)** di razze o di specie diverse, sono organismi di secondo grado che raggruppano le Associazioni regionali degli Allevatori (ARA) presso le quali hanno sede gli uffici periferici dei controlli funzionali, dei libri genealogici e dei registri anagrafici.



La loro funzione principale è la tenuta dei Libri genealogici e lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori ai fini della gestione del miglioramento genetico delle razze o specie di loro competenza. Ciascun libro genealogico è istituito con decreto ministeriale.

A tal fine gestiscono anche i Centri Genetici che servono per la raccolta e il controllo (sia dei requisiti sanitari che zootecnici) di tutti i riproduttori maschi da sottoporre a valutazione genetica.

I dati di produttività (test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, ovvero i controlli funzionali) raccolti negli allevamenti, nonché i dati relativi alle valutazioni morfologiche dei riproduttori, sono forniti alle ANA dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), mentre i dati dei controlli riproduttivi e anagrafici sono forniti alle ANA dalle strutture allevatoriali territoriali (ARA).

Presso le ANA sono attivi gli Uffici Centrali dei Libri Genealogici di competenza che si avvalgono dei rispettivi Uffici Provinciali dei Libri Genealogici, attivi presso le Associazioni Provinciali degli Allevatori.

In definitiva, le ANA assemblano i dati produttivi, riproduttivi, anagrafici e morfologici, gestiscono ed implementano il Libro Genealogico.

- b. **L'Associazione Italiana Allevatori (AIA)** è un organismo di secondo grado di cui sono soci le ARA e le ANA; la sua funzione principale è l'attività dei controlli funzionali, cioè l'elaborazione dei records fenotipici da fornire alle ANA di competenza per il calcolo degli indici genetici.

I records fenotipici vengono calcolati utilizzando i dati produttivi e riproduttivi raccolti dagli uffici periferici presso le ARA, elaborati secondo le norme ufficiali approvate dall'International Committee for Animal Recording (ICAR).

- c. **Le Associazioni Regionali Allevatori (ARA)** sono organismi di primo grado che associano direttamente gli allevatori presenti sul territorio di una intera Regione.

La loro funzione principale è la raccolta dei dati produttivi, degli eventi riproduttivi e delle genealogie presso gli allevatori che si associano volontariamente, nonché il ritorno ai soci delle informazioni e la fornitura dei servizi specialistici di Assistenza e consulenza zootecnica e sanitaria.

Presso le ARA sono attivi gli uffici periferici dell'Ufficio Centrale dei Controlli, e gli uffici periferici degli Uffici Centrali dei Libri Genealogici delle razze e specie allevate dai soci.



4.1. Evoluzione delle attività svolte dalle Associazioni degli Allevatori

Fino agli anni '80, le attività di miglioramento genetico (tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali) ed il Piano di Lotta alla ipofertilità del bestiame ed alla mortalità neo e post-natale (Piano IPO-FERTILITA'), affidati alle Associazioni degli allevatori, sono stati finanziati direttamente dallo Stato che ne ha dettato le linee di indirizzo e la operatività sul territorio. La funzione di controllo e vigilanza sulle attività di cui sopra sono state, invece, affidate alle Regioni.

Il Piano IPO è stato reso operativo mediante diversi Decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste emanati nel quadro delle attività previste e finanziate prima dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e poi dalla legge 8 novembre 1986, n. 752.

L'attività del Piano di che trattasi prevedeva l'intervento su diversi fattori ambientali che, anche con effetti tra loro interattivi, sono alla base delle situazioni che caratterizzano l'ipofertilità.

Il piano IPO è stato attivato nel quadro di una precisa strategia operativa che si basava su quattro funzioni essenziali:

- Operatività affidata alle Associazioni Allevatori secondo precisi protocolli operativi;
- Raccolta integrata dei dati in allevamento;
- Fornitura di servizi all'allevatore;
- Coordinamento centrale.

Sempre a partire degli anni '80, sono stati attivati i programmi per il miglioramento della qualità del latte con i finanziamenti derivanti dal Reg. (CEE) n. 1271/78 fino al 1986 e, successivamente, con finanziamenti nazionali e, quindi, regionali. Lo scopo del programma consisteva nel miglioramento qualitativo del latte perseguito attraverso l'assistenza tecnica agli allevatori.

Presso le Associazioni degli Allevatori, inoltre, fin dagli anni '70, è stato attivato nell'ambito dei Controlli della Produttività animale il Servizio Controllo Macchine Mungitrici con l'obiettivo di assistere l'allevatore a mantenere in perfetta efficienza il proprio impianto di mungitura.

Verso la fine degli anni '90, i differenti Piani e Programmi, descritti precedentemente, sono confluiti in un unico Programma di Assistenza Tecnica Integrata che ha portato una crescita sul piano culturale e socio-economico dell'intero comparto zootecnico, con evidenti risultati in termini sanitari e produttivi, sfruttando al meglio le potenzialità genetiche degli animali.



La gestione tecnica e finanziaria è passata alle singole Regioni già dall'inizio degli anni '90 per quanto riguarda l'ex Piano IPO, mentre, con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 sono stati trasferiti alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle Associazioni degli Allevatori, operanti a livello locale.

La Regione Abruzzo, nei limiti ammessi dagli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato ed in linea con gli indirizzi programmatici del competente Ministero, ha ritenuto opportuno proseguire l'esperienza degli anni precedenti estendendo l'operatività dal comparto bovino anche a quello ovino, caprino ed equino.

Infatti, la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare", - Aiuto n. 46/97 -, all'art. 16 prevedeva il finanziamento, in favore delle Associazioni provinciali e Regionale degli Allevatori, delle seguenti attività:

- Tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali;
- Fecondazione artificiale;
- Acquisto riproduttori maschili di razza pura e iscritti ai libri genealogici;
- Conservazione dei capi maschili iscritti ai libri genealogici e destinati alla riproduzione.

Il Sistema associativo degli allevatori, pur continuando a svolgere nel tempo attività di interesse pubblico per conto dell'Ente Regione, ha mantenuto sempre la sua natura privatistica e la regione Abruzzo con propria legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 ha stabilito che le Associazioni degli Allevatori operanti sul proprio territorio "rientrano nella categoria degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione per le funzioni da esse esercitate con fondi pubblici".

Pur nel massimo rispetto dell'autonomia amministrativa, gestionale ed operativa con cui gli allevatori devono decidere le caratteristiche della struttura di cui essi vogliono dotarsi, l'Amministrazione regionale nell'ultimo decennio ha avviato un processo di riorganizzazione delle strutture degli allevatori finalizzato al recupero della propria natura e della motivazione profonda della funzione tecnica ed operativa nel quadro delle attività connesse al miglioramento genetico degli animali, in armonia con gli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

A tal fine, l'Amministrazione regionale ha rivisitato il proprio impianto normativo di riferimento per le attività svolte dalle Associazioni Allevatori (miglioramento genetico e consulenza zootecnica) prima con legge regionale 3 marzo 2005, n. 16, poi con legge regionale 18 dicembre 2012 ed, infine, con legge regionale 20 agosto 2015, n. 22.



Va da sé che tutte le misure analoghe contenute nei precedenti aiuti sono state abrogate al fine di non determinare sovracompensazioni di benefici.

5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

5.1. Riferimenti normativi comunitari

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01) (G.U. C 204 del 1.07.2014, pag. 1)* con i quali la Commissione, fra l'altro, considera con favore gli aiuti che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico, nonché gli aiuti per servizi di consulenza, in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
- *Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (G.U. L 193 del 1.07.2014, pag. 1)* con il quale la Commissione ha stabilito, fra l'altro, per i regimi di aiuto, per gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.

Le categorie di aiuti esentate dal richiamato obbligo di notifica sono individuate al capo III del Reg. (UE) n. 702/2014 ed in particolare l'articolo 22 riguarda gli "Aiuti per servizi di consulenza", mentre l'articolo 27 considera gli "Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti".

5.2. Riferimenti normativi nazionali

- *Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" (Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129)* che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti anche in materia di controlli funzionali del bestiame, ovvero il rilevamento delle singole performance produttive degli animali;
- *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.);*



- *Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" (Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.);*
- *Legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale" (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24), e successive modificazioni ed integrazioni apportate con la legge 3 agosto 1999, n. 280 (Gazz. Uff. 13 agosto 1999, n. 189).*

La presente legge disciplina:

- a. l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico;
- b. l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico;
- c. lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;
- d. lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
- e. la riproduzione animale.

La stessa legge affida i controlli delle attitudini produttive, per ogni specie, razza o altro tipo genetico all'AIA in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali (AA.PP.AA. – ARA).

Inoltre, la legge 3 agosto 1999, n. 280 recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 30/91 riafferma l'esigenza di unicità, per tutto il territorio nazionale, dei libri genealogici (art. 1), pur tramite un coordinamento tra lo Stato e le Regioni (art. 2).

5.3. Riferimenti normativi regionali

- *Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 "Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali" (B.U. Abruzzo 12 marzo 1999, n. 9) che all'art. 70 bis, aggiunto dalla Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 26 (B.U. Abruzzo 31 marzo 2000, n. 10 bis), stabilisce che "Le Associazioni degli allevatori (A.P.A.) e l'Associazione regionale allevatori (A.R.A.) rientrano nella categoria degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione per le funzioni da esse esercitate con fondi pubblici";*



- *Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015) (BURA 18 settembre 2015, n. 89 Speciale), che al TITOLO VI disciplina l'applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore zootecnia;*
- *Legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991" (BU Abruzzo 18 marzo 2005, n. 15);*
- *Legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 "certificazione di regolarità contabile per Enti beneficiari di contributi regionali" (BU Abruzzo 10 luglio 1986, n. 16);*
- *Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47).*

6. FINALITA'

Il presente Programma triennale è finalizzato a:

- incrementare e diffondere la qualità del patrimonio genetico allevato;;
- sviluppare le prestazioni economiche ed ambientali delle aziende zootecniche;
- migliorare le condizioni di igiene e benessere animale negli allevamenti;
- favorire la tracciabilità delle produzioni zootecniche e la loro valorizzazione;
- sviluppare le filiere corte;
- favorire la diffusione delle buone pratiche agricole e la promozione dell'imprenditorialità;
- rafforzare la diffusione delle norme di sicurezza connesse all'azienda zootecnica;
- migliorare gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

7. OBIETTIVI

In armonia con la legge regionale europea 2015 (L.R. n. 22/2015) e tenuto conto di quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori



agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 (2014/C/01), la Giunta regionale con il Programma in questione intende istituire uno specifico Regime di aiuti a beneficio delle aziende zootecniche abruzzesi, per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, attraverso il finanziamento per il triennio 2015/2017 delle seguenti misure d'intervento:

- a. costituzione e tenuta dei libri genealogici – *art. 27, lettera a) del Reg. (UE) n. 702/20104 e art. 18, lettera a) della L.R. n. 22/2015;*
- b. determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame - *art. 27, lettera b) del Reg. (UE) n. 702/20104 e art. 18, lettera b) della L.R. n. 22/2015;*
- c. erogazione di servizi di consulenza - *art. 22, del Reg. (UE) n. 702/20104 e art. 20, della L.R. n. 22/2015.*

8. ORGANISMO ATTUATORE

Il presente Programma Operativo regionale 2015/2017 è attuato su tutto il territorio regionale ed, in virtù della richiamata legge n. 30/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e delle leggi regionali sopra citate n. 11/1999, art. 70 bis, e n. 22/2015, art. 20, comma 5, è affidato all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo.

Inoltre, l'Organismo di cui trattasi è stato selezionato per l'erogazione dei servizi di interesse regionale contenuti nel presente Programma Operativo triennale secondo criteri minimi concernenti il possesso di requisiti o la disponibilità di risorse adeguate, come di seguito specificati:

- possesso della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente;
- presenza di un regolamento interno, adottato conformemente al proprio statuto, che prevede l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti. L'adesione all' Associazione degli allevatori è aperta a tutti gli imprenditori agricoli che rispondono a criteri obiettivi e non discriminatori. I servizi previsti dal regime "de quo" sono prestati, quindi, a tutti gli imprenditori agricoli ammissibili indipendentemente dalla loro adesione all'organismo associativo;
- affidabilità nell'assicurare la imparzialità e la terzietà;
- capacità di soddisfare pienamente ai controlli effettuati dall'Amministrazione regionale;
- presenza di personale qualificato con requisiti professionali tali da coprire tutte le tematiche possibili in materia amministrativa, ambientale, salute degli animali e delle



piante, tutela del consumatore, benessere degli animali, gestione sostenibile delle aziende e del territorio;

- possesso di adeguate infrastrutture tecniche e amministrative non soltanto di ufficio ma anche in termini di apparecchiature di analisi;
- esperienza ed affidabilità maturata e consolidata ormai negli oltre quaranta anni di attività nel settore zootecnico;
- disponibilità di banche dati consolidate e affidabili.

Va da sé, che ai sensi dell'art. 20, della L.R. n. 22/2015, qualora l'ARA non riesca ad erogare i servizi previsti dal presente Programma operativo, la scelta degli altri Organismi attuatori sarà effettuata dalla Regione Abruzzo tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione. In particolare, per i servizi di consulenza anche agli altri Organismi sarà richiesto il possesso dei requisiti sopra evidenziati che garantiscano almeno la professionalità, il possesso di esperienza qualificata nel comparto zootecnico, la terziarietà.

9. BENEFICIARI

La legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, all'articolo 21, stabilisce che i soggetti beneficiari delle misure di aiuto, di cui alla lettera a) e b) dell'art. 18 della medesima legge regionale, sono tutti gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale; per gli aiuti di cui all'art. 20 della legge in questione i beneficiari sono tutte le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori nel rispetto delle definizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 8) e 34) del Reg. (UE) 702/2014.

Gli aiuti sono concessi indirettamente ai beneficiari finali, in natura, per mezzo di servizi agevolati e, pertanto, gli stessi aiuti sono erogati al prestatore dei servizi o delle attività di cui trattasi (ARA).

L'adesione ai servizi erogati dall'ARA segue generalmente un approccio volontario, e gli agricoltori che vi partecipano li vedono come strumenti utili a migliorare le pratiche gestionali e l'osservanza delle norme.

La partecipazione ai servizi erogati dall'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività medesima; in altri termini l'appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. In tal caso, gli



eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto.

10. MISURE D'INTERVENTO

10.1. Miglioramento genetico degli animali di interesse zootecnico Reg. (UE) n. 702/2013, articolo 27, comma 1, lettere a) e b) – L.R. n. 22/2015, articolo 18, comma 1, lettere a) e b) -

Per il sostegno al settore zootecnico, gli “Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020” rimandano all’articolo 27 del Reg. (UE) n. 702/2014 che stabilisce che sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato i seguenti aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria:

- Aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
- Aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

I suddetti aiuti, per i quali si chiede l’istituzione di uno specifico Regime di aiuto ai sensi dell’ articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del sopra richiamato Reg. (UE) n. 702/2014, sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari rappresentati dalle piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell’allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, attive nella produzione agricola primaria.

Gli stessi aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e l’appartenenza all’ARA non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio; gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di cui trattasi devono essere limitati ai soli costi del servizio prestato.

L’adesione al servizio erogato dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo è, dunque, su base volontaria ed il beneficiario del finanziamento pubblico, al fine di garantire che gli aiuti abbiano un effetto incentivante, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, dovrà presentare domanda scritta al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.



La domanda di aiuto dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- denominazione e dimensioni dell'impresa;
- descrizione del progetto o dell'attività da finanziare, comprese le date di inizio e fine del medesimo progetto o attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- importo del contributo pubblico necessario per la realizzazione del progetto o attività che, ai sensi dei vigenti Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, non potrà essere superiore al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici ed al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Sono escluse dai benefici della presente misura e, quindi, non possono fruire dei servizi erogati dall'ARA le aziende zootecniche che:

- sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- ricadono nella qualificazione d'impresa in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato ed in particolare ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014.

La determinazione della spesa preventiva e consuntiva ammissibile per l'attuazione delle attività di costituzione e tenuta dei libri genealogici, nonché quelli per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (controlli funzionali) è effettuata dal Ministero delle politiche agricole e forestali utilizzando la metodologia ed i criteri previsti dal *"Manuale per il finanziamento dell'attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori"* denominato *"Manuale del Forfait"*, aggiornato ed integrato dalle modifiche alla distinta base e dai successivi adeguamenti.

Per l'anno 2015, la spesa pubblica ammissibile è stata determinata in complessivi 880.805,06 euro di cui 430.713,67 euro per i costi inerenti la costituzione e tenuta dei libri genealogici (LL:GG) e 450.091,39 euro per i costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame. Tale calcolo rappresenta pertanto il fabbisogno massimo che la Pubblica Amministrazione può riconoscere all'Associazione regionale Allevatori per le attività di miglioramento genetico del bestiame allevato.



Per l'anno 2016 e 2017, il finanziamento pubblico necessario alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del regime di aiuti di che trattasi sarà determinato in analogia a quello fissato per l'anno 2015 con specifici provvedimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con legge regionale di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

10.2. Servizio di consulenza zootecnica **Reg. (UE) n. 702/2013, articolo 22) – L.R. n. 22/2015, articolo 20 -**

L'attività di miglioramento genetico, associata ad un efficiente e capillare servizio di consulenza zootecnica, costituisce un investimento che, utilizzando schemi definiti ed univoci e coinvolgendo una adeguata massa critica, genera risultati che divengono patrimonio non solo degli allevamenti controllati, ma dell'intero comparto. In questo modo sono salvaguardate anche le imprese di piccole dimensioni, quelle non abbastanza strutturate e, dato di non poco conto, è tutelata anche la biodiversità.

In continuità con il servizio di consulenza erogato negli anni precedenti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, l'intervento consiste nel fornire una consulenza aziendale altamente specializzata sul territorio regionale ed affidata a figure specialistiche dotate di esperienza ed alta professionalità nel settore agricolo e veterinario.

La presenza di figure specialistiche (agronomo e veterinario) consente agli imprenditori agricoli di avere risposte adeguate alle numerose problematiche riguardanti la gestione aziendale, il rispetto delle normative europee e nazionali, il razionale impiego dei fattori della produzione, la valorizzazione delle produzioni zootecniche, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei ricoveri e degli animali allevati e, in definitiva, il miglioramento dell'efficienza tecnico economica degli allevamenti.

Tenuto conto delle necessità delle diverse filiere produttive il servizio di consulenza è articolato in funzione delle specie zootecniche interessate; inoltre, nell'ambito di ciascuna specie animale, le consulenze sono modulate e formulate in modo tale da consentire livelli mirati di intervento in funzione delle diverse esigenze degli allevatori collegate alla tipologia aziendale, all'indirizzo produttivo, alla realtà territoriale.

Il servizio di consulenza zootecnica riguarda in generale il rafforzamento della competitività dell'azienda, la sostenibilità degli investimenti ed il miglioramento delle prestazioni economiche ed ambientali; più in particolare il servizio medesimo verte sui seguenti principali elementi:



degli aspetti igienico-sanitari, produttivi e riproduttivi. La scheda aziendale, aggiornata su base annua, è firmata dall'allevatore e dal tecnico responsabile; una copia è consegnata all'allevatore interessato e una copia è conservata presso la sede dell'ARA all'interno del fascicolo aziendale dell'imprenditore agricolo.

La suddetta scheda di registrazione deve, in sostanza, prevedere un percorso di verifica della specifica situazione aziendale attraverso la valutazione dei dati disponibili e l'osservazione diretta della situazione, fino alla individuazione e all'indicazione delle scelte tecniche e degli interventi correttivi consigliati.

Inoltre la stessa scheda costituisce elemento fondamentale per il monitoraggio tecnico e per le verifiche amministrative dell'attività svolta dagli stessi tecnici e dall'ARA.

Ai sensi del paragrafo 8, dell'articolo 22, del reg. (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto è limitato a 1.500,00 euro per consulenza aziendale; il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ma sono erogati al prestatore del servizio di consulenza che nel caso di specie è stato individuato nell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo in quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui presta consulenza.

Inoltre, come già esplicitato nel precedente punto 8 del presente programma, il servizio di consulenza zootecnica è affidato all'ARA anche in virtù delle leggi regionali n. 11/1999 e n. 22/2015, art. 20, comma 5.

L'adesione al servizio di consulenza è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività medesima; in altri termini l'appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. In tal caso, gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto.

Va da sé che l'ARA, nell'esercizio della sua attività è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Al fine di garantire che gli aiuti abbiano un effetto incentivante, i beneficiari, prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività, dovranno manifestare, in forma scritta, la propria adesione con le seguenti informazioni:



- denominazione e dimensioni dell'impresa;
- prevalente destinazione produttiva dell'impresa;
- tipologia del servizio richiesto, comprese le date di inizio e fine dell'attività;
- ubicazione del luogo ove svolgere le attività
- elenco dei costi ammissibili;
- importo del contributo pubblico

Sono escluse dai benefici della presente misura e, quindi, non possono fruire dei servizi erogati dall'ARA le aziende zootecniche che:

- sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- ricadono nella qualificazione d'impresa in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato ed in particolare ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Per l'anno 2015, la spesa pubblica ammissibile è stata determinata con legge regionale n. 22/2015 e quantificati in complessivi € 600.000,00; per l'anno 2016 e 2017, il finanziamento pubblico necessario alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del regime di aiuti di che trattasi sarà determinato annualmente con legge regionale di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

11. DURATA REGIME DI AIUTI

Il presente Programma conserva la sua validità per il triennio 2015 – 2017 ed il relativo Regime di aiuto termina al 31 dicembre 2017.

12. CLAUSOLA DI SOSPENSIONE – PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE

Alle misure di aiuto istituite con il presente Programma operativo 2015/2017 può essere data esecuzione soltanto dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.



Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui agli allegati II e III dello stesso regolamento è effettuata sul sito web nella sezione "*Amministrazione trasparente*" – sottosezione "*Altri contenuti*" della Regione Abruzzo tramite il link <http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello>

12. PROCEDURE ATTUATIVE

- a. Il presente Programma Operativo 2015/2017 è approvato dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime, ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, entro trenta giorni dall'assegnazione di tale atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede a dare attuazione al Programma stesso.
- b. Le misure di aiuto istituite con il suddetto provvedimento sono comunicate in esenzione da notifica alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (*State Aid Notifications Interactive*), ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 794/2004, ad opera della *Direzione Generale della regione – Servizio Verifica e Coordinamento per la compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato*.
- c. Gli aiuti sono concessi soltanto dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.
- d. In linea con il contenuto del presente Programma Operativo 2015/2017, l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo presenta al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca la richiesta di finanziamento accompagnata da un progetto esecutivo annuale delle attività da svolgere.
- e. All'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale e successivamente alla istituzione del regime di aiuto nel rispetto del reg. (UE) n. 702/2014, il competente Dipartimento della Giunta regionale è autorizzato, ai sensi della legge regionale n. 22/2015, a concedere un'anticipazione del contributo pubblico fino all'80 % della spesa pubblica annualmente disponibile nel bilancio regionale.



f. E' fatto obbligo all'ARA di:

- rendicontare le attività svolte e le spese sostenute in maniera analitica secondo le modalità e le indicazioni già disposte con precedenti provvedimenti dell'Amministrazione regionale. Il Dirigente del competente Dipartimento regionale è autorizzato ad emanare, in linea con il presente Programma Operativo 2015/2017 ed in armonia con la normativa vigente, ogni ulteriore disposizione ritenuta necessaria a rendere pienamente operative le fasi di presentazione e rendicontazione delle attività da finanziare;
- certificare l'effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22, con l'intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un'anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all'Associazione di cui si tratta, detto importo sarà soggetto a recupero maggiorato degli interessi legali a partire dalla data di accredito della stessa somma;
- utilizzare un'apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi progetti. L'Amministrazione regionale effettua il controllo della rendicontazione economica attraverso l'esame completo della documentazione contabile, nonché mediante controlli "in loco"; sono, inoltre, messe in atto procedure informatizzate per il monitoraggio costante sia tecnico che finanziario;
- costituire un "fascicolo personale" per singolo allevatore beneficiario presso la sede dell'Associazione Allevatori d'Abruzzo, dal quale siano desumibili i servizi erogati;
- rendere noto, ai fini della massima trasparenza nei confronti dell'allevatore e della Pubblica Amministrazione, sul sito web istituzionale della stessa Associazione, i servizi erogati dall'ARA unitamente alle quote sociali ed a quelle di compartecipazione finanziaria degli allevatori (soci e non soci) per l'adesione agli stessi servizi;
- rendere fruibile all'Amministrazione regionale, anche al fine di agevolare l'attività di vigilanza e controllo, il "Data Base" relativo all'insieme delle informazioni e dei dati riferibili agli allevamenti aderenti, nonché dei Servizi erogati e delle visite e consulenze effettuate. A tale scopo, il "Data Base" è reso noto sul sito Web della stessa Associazione e dovrà prevedere uno specifico accesso ai funzionari dell'amministrazione regionale;




- acquisire, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) (clausola *Deggendorf*) e paragrafo 6 lettera b) (*impresa in difficoltà*) del Reg. 702/2014 all'acquisizione di specifiche autodichiarazioni da parte delle imprese richiedenti, nel rispetto del DPR n. 445/2000.

Pescara, 11 novembre 2015

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE



Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco LA CIVITA



RDF/rdf

